

DELIBERA N. 90/20/CSP

**ORDINANZA-INGIUNZIONE NEI CONFRONTI DELLA SOCIETÀ CANALE
50 S.R.L. (SERVIZIO DI MEDIA AUDIOVISIVO IN AMBITO LOCALE “50
NEWS” - LCN 191) PER LA VIOLAZIONE DELL’ARTICOLO 34, COMMA 2,
DEL DECRETO LEGISLATIVO 31 LUGLIO 2005, N. 177
(CONTESTAZIONE COMITATO REGIONALE PER LE COMUNICAZIONI
TOSCANA N. 1/2020 - PROC. 35/20/SM – CRC)**

L’AUTORITÀ

NELLA riunione della Commissione per i servizi e i prodotti del 19 novembre 2020;

VISTA la legge 31 luglio 1997, n. 249, recante “*Istituzione dell’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni e norme sui sistemi delle telecomunicazioni e radiotelevisivo*”;

VISTO il decreto legislativo 31 luglio 2005, n. 177 e successive modifiche e integrazioni, recante “*Testo unico dei servizi di media audiovisivi e radiofonici*”;

VISTA la legge 24 novembre 1981, n. 689, recante “*Modifiche al sistema penale*”;

VISTA la legge 6 agosto 1990, n. 223, recante “*Disciplina del sistema radiotelevisivo pubblico e privato*”;

VISTO il decreto-legge 8 aprile 2008, n. 59, recante “*Disposizioni urgenti per l’attuazione di obblighi comunitari e l’esecuzione di sentenze della Corte di giustizia delle Comunità europee*”, convertito con modificazioni, dalla legge 6 giugno 2008, n. 101;

VISTO il decreto legislativo 2 luglio 2010, n. 104, recante “*Attuazione dell’art. 44 della legge 18 giugno 2009, n. 69, recante delega al governo per il riordino del processo amministrativo*”;

VISTA la delibera n. 353/11/CONS, del 23 giugno 2011, recante “*Nuovo regolamento relativo alla radiodiffusione televisiva terrestre in tecnica digitale*” come modificata, da ultimo, dalla delibera n. 565/14/CONS;

VISTA la delibera n. 223/12/CONS, del 27 aprile 2012, recante “*Adozione del nuovo Regolamento concernente l’organizzazione e il funzionamento dell’Autorità*”, come modificata, da ultimo, dalla delibera n. 95/19/CONS;



VISTA la delibera n. 410/14/CONS, del 29 luglio 2014, recante “*Regolamento di procedura in materia di sanzioni amministrative e impegni e Consultazione pubblica sul documento recante Linee guida sulla quantificazione delle sanzioni amministrative pecuniarie irrogate dall’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni*”, come modificata, da ultimo, dalla delibera n. 451/20/CONS;

VISTA la delibera n. 265/15/CONS, del 28 aprile 2015, recante “*Linee guida sulla quantificazione delle sanzioni amministrative pecuniarie irrogate dall’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni*”;

VISTA la legge della Regione Toscana del 25 giugno 2002, n. 22 istitutiva del Comitato regionale per le Comunicazioni Toscana;

VISTA la delibera n. 395/17/CONS, del 19 ottobre 2017, recante “*Approvazione dell’Accordo Quadro tra l’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni e le Regioni, concernente l’esercizio delle funzioni delegate ai Comitati Regionali per le Comunicazioni*”;

VISTO l’Accordo Quadro del 28 novembre 2017 tra l’Autorità, la Conferenza delle Regioni e delle Province autonome e la Conferenza dei Presidenti delle Assemblee Legislative delle Regioni e delle Province autonome, concernente l’esercizio delle funzioni delegate ai CO.RE.COM. in tema di comunicazioni, conforme al testo approvato dall’Autorità con delibera n. 395/17/CONS, del 19 ottobre 2017;

VISTA la Convenzione, stipulata ai sensi dell’articolo 1, comma 2, dell’Accordo Quadro del 28 novembre 2017, mediante la quale si conviene che a decorrere dal 1° gennaio 2018 l’Autorità delega al CO.RE.COM. Toscana le funzioni di “*vigilanza sul rispetto delle norme in materia di esercizio dell’attività radiotelevisiva locale, mediante il monitoraggio delle trasmissioni (...), con particolare riferimento agli obblighi in materia di programmazione, anche a tutela delle minoranze linguistiche e dei minori, pubblicità e contenuti radiotelevisivi*” ed inoltre che “*l’attività di vigilanza si espleta attraverso l’accertamento dell’eventuale violazione, anche su segnalazione di terzi, lo svolgimento dell’istruttoria e la trasmissione all’Autorità della relazione di chiusura della fase istruttoria*”;

VISTI gli atti del procedimento;

CONSIDERATO quanto segue:

1. Fatto e contestazione

Il Comitato Regionale per le Comunicazioni Toscana, nell’ambito dell’esercizio delle funzioni di vigilanza sulle trasmissioni televisive ad esso delegate dall’Autorità, con atto n. CONT/1/2020 del 27 luglio 2020 ha accertato la sussistenza di una condotta rilevante per l’avvio di un procedimento sanzionatorio e ha contestato, e notificato in data

28 luglio 2020 con nota prot. 8623/1.11.12.7, alla società Canale 50 S.p.A., avente sede legale in Via Giannessi snc, 56121 Loc. Montacchiello (PI), fornitore del servizio di media audiovisivo in ambito locale “50 News”, la presunta violazione dell’articolo 34, comma 2, del decreto legislativo 31 luglio 2005, n. 177. In particolare, la contestazione si riferisce alla messa in onda, in data 29 maggio 2020 dalle ore 14:20 alle ore 16:21, del film “*American Beauty*”, vietato ai minori di anni 14, in assenza sia di accorgimenti tecnici idonei all’esclusione dei minori, sia di avvertenze acustiche precedenti la messa in onda, sia della presenza di un simbolo visivo identificativo della non idoneità al pubblico dei minori per tutta la durata del programma.

2. Deduzioni della società

La società Canale 50 S.p.A., cui il citato atto di contestazione n. CONT/1/2020 del 27 luglio 2020 è stato notificato in data 28 luglio 2020, non ha presentato memorie giustificative né ha avanzato richiesta di essere sentita sui fatti oggetto di contestazione.

Ad esito della valutazione della documentazione istruttoria, il CO.RE.COM. Toscana, con nota acquisita al prot. Agcom n. 0368676 del 10 settembre 2020, ha trasmesso gli atti all’Autorità, proponendo l’irrogazione di una sanzione amministrativa nei confronti della predetta società e suggerendo un importo pari al minimo edittale, tenuto conto che ad avviso del CO.RE.COM. Toscana il film contestato “*non contiene scene particolarmente esplicite di sesso, nudità ed utilizzo di droghe seppure ne siano fatto spesso riferimento nel linguaggio e nelle allusioni*”.

Con nota acquisita al prot. Agcom n. 0387759 del 23 settembre 2020, il CO.RE.COM. Toscana ha comunicato di aver ricevuto dalla società in parola informazione circa il cambiamento di tipologia societaria, trasformata da S.p.A. a S.r.L. in data 14 settembre 2020, come risulta dalla visura camerale storica estratta dalla banca dati del Registro delle Imprese (fonte: Infocamere);

3. Valutazioni dell’Autorità

All’esito dell’esame della documentazione istruttoria e della visione della registrazione del programma oggetto di contestazione, si ritiene accoglibile la proposta formulata dal CO.RE.COM. Toscana per le ragioni di seguito riportate.

Relativamente alla messa in onda in data 29 maggio 2020, dalle ore 14:20 alle ore 16:21, del film “*American Beauty*”, in assenza di accorgimenti tecnici idonei all’esclusione della visione da parte dei minori, senza apposita avvertenza acustica e in assenza di un simbolo visivo chiaramente percepibile durante tutto il corso della trasmissione, si conferma quanto emerso nell’ambito dell’istruttoria e cioè che il film risulta aver ottenuto dal Ministero per i beni e le attività culturali il nulla osta alla visione in pubblico con divieto ai minori agli anni 14 (nota MiBACT prot. 8400/1.11.12.7 del 20 luglio 2020).

Risulta altresì che il film è stato trasmesso in violazione delle disposizioni in materia di tutela dei minori, in quanto mandato in onda, in fascia oraria diurna (dalle ore 14:20 alle ore 16:21), in assenza di accorgimenti tecnici idonei all’esclusione della



visione da parte dei minori, non preceduto da un'avvertenza acustica e non identificato, durante tutto il corso della trasmissione, mediante la presenza di un simbolo visivo chiaramente percepibile.

CONSIDERATO che l'art. 34, comma 2, del decreto legislativo 31 luglio 2005, n. 177, come modificato dal decreto legislativo 28 giugno 2012, n. 120, impone alle emittenti televisive il divieto di trasmettere *“programmi che possono nuocere allo sviluppo fisico, mentale o morale dei minori e film vietati ai minori di anni 14, a meno che la scelta dell'ora di trasmissione fra le ore 23:00 e le ore 7:00 o qualsiasi altro accorgimento tecnico escludano che i minori che si trovano nell'area di diffusione vedano o ascoltino normalmente tali programmi; qualora tali programmi siano trasmessi, sia in chiaro che a pagamento, [...] devono essere preceduti da un'avvertenza acustica e devono essere identificati, durante tutto il corso della trasmissione, mediante la presenza di un simbolo visivo chiaramente percepibile”*;

RITENUTO che la condotta tenuta dalla società Canale 50 S.r.l., fornitore del servizio di media audiovisivo in ambito locale *“50 News”*, integri la violazione delle disposizioni contenute nell'art. 34, comma 2, del decreto legislativo 31 luglio 2005, n. 177 per aver trasmesso in data 29 maggio 2020, dalle ore 14:20 alle ore 16:21, il film *“American Beauty”*, film vietato ai minori di anni 14, in assenza di accorgimenti tecnici idonei all'esclusione della visione da parte dei minori, senza apposita avvertenza acustica e in assenza di un simbolo visivo chiaramente percepibile e durante tutto il corso della trasmissione;

RITENUTA, pertanto, per la violazione delle disposizioni contenute nell'art. 34, comma 2, del decreto legislativo 31 luglio 2005, n. 177 la sussistenza dei presupposti per l'applicazione della sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 5.000,00 (cinquemila/00) a euro 70.000,00 (settantamila/00), ai sensi dell'art. 35 in combinato disposto con l'art. 51, comma 5, del decreto legislativo 31 luglio 2005, n. 177 che per l'emittenza televisiva in ambito locale riduce ad un quinto le sanzioni previste dal comma 2 del citato art. 35;

RITENUTO, in particolare, di dover determinare la sanzione nella misura corrispondente al minimo edittale pari ad euro 5.000,00 (cinquemila/00) al netto di ogni altro onere accessorio eventualmente dovuto e che in tale commisurazione rilevano altresì i seguenti criteri, di cui all'art. 11 della legge n. 689/1981:

A. Gravità della violazione

La gravità della violazione è da ritenersi di media entità se rapportata in astratto al potenziale pregiudizio per lo sviluppo psichico del minore all'ascolto alla luce della connotazione obiettiva dell'illecito realizzato, attinente alla messa in onda, in fascia oraria diurna, di un film vietato ai minori di anni 14 in assenza sia di accorgimenti tecnici idonei all'esclusione della visione da parte dei minori, sia di apposita avvertenza acustica, sia di simbolo visivo chiaramente percepibile durante tutto il corso della trasmissione.

B. Opera svolta dall'agente per l'eliminazione o l'attenuazione delle conseguenze della violazione

La società non ha documentato di aver posto in essere un adeguato comportamento utile ai fini dell'eliminazione o dell'attenuazione delle conseguenze della violazione.

C. Personalità dell'agente

La società, per natura e funzioni svolte, in quanto titolare di autorizzazione alla diffusione televisiva in ambito locale, deve essere dotata di un'organizzazione interna adeguata ai fini dello svolgimento delle proprie attività nel pieno rispetto del quadro legislativo e regolamentare vigente.

C. Condizioni economiche dell'agente

Con riferimento alle condizioni economiche dell'agente, si ritiene che esse siano tali da giustificare la complessiva misura della sanzione pecuniaria oggetto del presente atto. In particolare, dalla consultazione della banca dati "Telemaco" del Registro delle Imprese, i dati di cui si dispone sono quelli relativi al 2019, da cui risultano (voce A1 del conto economico) ricavi pari a 934.660 euro e un bilancio in perdita.

RITENUTO, per l'effetto, di dover determinare la sanzione per la violazione delle disposizioni normative contestate, con riferimento alla violazione dell'art. 34, comma 2, del decreto legislativo 31 luglio 2005, n. 177, nella misura di euro 5.000,00 (cinquemila/00) al netto di ogni altro onere accessorio eventualmente dovuto, somma corrispondente al minimo edittale previsto per la singola violazione riscontrata;

UDITA la relazione del Commissario Laura Aria, relatore ai sensi dell'art. 31 del Regolamento concernente l'organizzazione ed il funzionamento dell'Autorità;

ORDINA

alla società Canale 50 S.r.l., avente legale in Via Giannessi snc, 56121 Loc. Montacchiello (PI), fornitore del servizio di media audiovisivo in ambito locale "50 News", di pagare la sanzione amministrativa di euro 5.000,00 (cinquemila/00) al netto di ogni altro onere accessorio eventualmente dovuto, per la violazione delle disposizioni di cui all'art. 34, comma 2, del decreto legislativo 31 luglio 2005, n. 177.

INGIUNGE

alla citata società di versare, entro trenta giorni dalla notificazione del presente provvedimento, sotto pena dei conseguenti atti esecutivi a norma dell'art. 27 della citata legge n. 689/81 - fatta salva la facoltà di chiedere il pagamento rateale della sanzione ai sensi dell'art. 26 della legge 24 novembre 1981 n. 689 in caso di condizioni economiche disagiate - la somma di euro 5.000,00 (cinquemila/00) alla Sezione di Tesoreria Provinciale dello Stato, avente sede a Roma, utilizzando il bollettino c/c n. 871012 con imputazione al capitolo 2380 capo X bilancio di previsione dello Stato, evidenziando



nella causale “*Sanzione amministrativa irrogata dall’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni con delibera n. 90/20/CSP*” ovvero, in alternativa, indicando la medesima causale, utilizzando il codice IBAN: IT 42H 01000 03245 348 0 10 2380 00 per l’imputazione della medesima somma al capitolo 2380, capo X, mediante conto corrente bancario dei servizi di Tesoreria provinciale dello Stato.

Entro il termine di dieci giorni dal versamento, dovrà essere inviata in originale, o in copia autenticata, a quest’Autorità quietanza dell’avvenuto versamento, indicando come riferimento “*Delibera n. 90/20/CSP*”.

Il presente atto può essere impugnato davanti al Tribunale Amministrativo Regionale del Lazio entro sessanta giorni dalla notifica dello stesso.

La presente delibera è notificata alla parte e pubblicata sul sito *web* dell’Autorità.

Roma, 19 novembre 2020

IL PRESIDENTE
Giacomo Lasorella

IL COMMISSARIO RELATORE
Laura Aria

Per attestazione di conformità a quanto deliberato
IL SEGRETARIO GENERALE
Nicola Sansalone